

REGOLAMENTO PER IL RIORDINO DEL COMMERCIO

**Disciplina dell'esposizione della merce
all'esterno delle attività commerciali**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 20.12.2018

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 29.04.2019

ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esposizione della merce nelle aree esterne delle attività commerciali, in modo tale da evitare disposizioni caotiche e non ordinate, per consentire l'agevole transito della clientela ed evitare che venga preclusa la visibilità delle attività confinanti.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle aree esterne (di seguito denominate "terrazze") delle attività commerciali di vendita al dettaglio, comprese le cosiddette sun-room.
3. Per aree esterne si intendono le aree private di pertinenza delle suddette attività, le aree private aperte al pubblico, le aree private di uso pubblico e le aree pubbliche in concessione.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLA MERCE: OBBLIGHI E DIVIETI

1. E' fatto divieto di appendere qualsiasi tipo di merce sopra e sotto le tende, gli sbalzi in muratura, le tettoie, le pensiline e qualsiasi manufatto posto a copertura delle terrazze.
2. E' altresì vietato appendere o appoggiare la merce agli alberi, alle colonne e/o muri esterni dei fabbricati, alle porte d'ingresso degli esercizi, nella parte esterna delle vetrine, alle reti di confine, ai muretti di cinta, ai pali della luce e della segnaletica stradale, alle insegne.
3. E' vietato collocare la merce direttamente a terra. La stessa dovrà essere ordinatamente collocata in appositi espositori (carrelli, scaffali o simili) o all'interno di ceste/contenitori.
4. Tutti gli espositori/contenitori dovranno essere di materiale idoneo e resistente e collocati in modo tale che ne sia assicurata la stabilità. In particolare è vietato l'utilizzo di scatoloni di cartone e di bancali ("pallet") in legno grezzo.
5. La merce e gli espositori/contenitori non dovranno in alcun modo sporgere sul suolo pubblico, ai sensi del regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
6. La merce esposta e i contenitori/espositori non potranno superare la seguente altezza massima da terra:
 - cm 150 per una fascia di cm 150 di profondità della terrazza a confine con il marciapiede pubblico;
 - cm 200 nello spazio rimanente della terrazza a ridosso dell'edificio.

ART. 3 – ESPOSIZIONE DI GENERI ALIMENTARI

Le attività che pongono in vendita generi alimentari e bevande, oltre alle disposizioni di cui al precedente articolo 2, dovranno rispettare le prescrizioni di cui al vigente regolamento comunale di igiene alimenti e bevande, in particolare:

- i prodotti alimentari non confezionati non possono essere esposti in spazi esterni al negozio, salvo quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o depellamento;
- le merci non possono essere collocate direttamente sul pavimento, ma da esso sollevate almeno di 30 cm.

ART. 4 – ACCESSIBILITA' AI LOCALI

1. I vari espositori/contenitori con la merce dovranno essere debitamente allineati in modo da lasciare liberi dei corridoi per l'agevole passaggio della clientela.
2. Il percorso principale di accesso al locale di esercizio dell'attività dovrà essere lasciato libero per una larghezza minima di cm 110 in modo tale da consentire il passaggio di due persone, di cui una su sedia a ruote.
3. I corridoi di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere mantenuti costantemente puliti e liberi da qualsiasi ingombro.

ART. 5 – TENDE

E' vietato l'utilizzo di tende a caduta verticale o altri apprestamenti che impediscano il libero transito delle persone, ai sensi del vigente regolamento edilizio - Allegato A "Tende, sun-room e porticati".

ART. 6 – TENUTA DELLE TERRAZZE NEL PERIODO DI CHIUSURA DELL'ATTIVITA'

Durante il periodo di chiusura invernale dell'attività le terrazze dovranno rimanere pulite e sgombre da qualsiasi materiale.

ART. 7 – SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento, se non sono già sanzionate ai sensi di altra disposizione di legge o di regolamento, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le sanzioni si applicano a far data dal 1 giugno 2020.

ART. 8 – RINVIO

Per tutti gli aspetti non disciplinati e per le prescrizioni generali inerenti il decoro, la pulizia e l'igiene delle aree all'aperto si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti, con particolare riferimento a: Codice della Strada, regolamento di polizia urbana, regolamento per l'applicazione del C.O.S.A.P., regolamento di igiene e alimenti, regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giugno 2019.